



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II – SOGGETTI

Art. 5 - Titolare del trattamento dei dati personali

Art. 6 - Designato al trattamento dei dati personali

Art. 7 - Autorizzati al trattamento dei dati personali

Art. 8 - Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza

Art. 9 - Contitolari

CAPO III – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 10 - Caratteristiche del sistema di videosorveglianza

Art. 11 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali

CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Centrale Operativa

Art. 13 – Misure di sicurezza

Art. 14 – Modalità di trattamento di dati personali

Art. 15 – Conservazione dei dati personali

Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 17 – Comunicazione e diffusione

Art. 18 – Utilizzo di particolari sistemi mobili

Art. 19 – Accertamento di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziaria o Polizia

Art. 20- Edifici scolastici

Art. 21 – Deposito dei rifiuti

CAPO V – DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 22 - Informativa

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 - Tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Art. 24 - Diritto al risarcimento per danni derivanti dal trattamento di dati personali

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Modifiche regolamentari e aggiornamento elenco impianti

Art. 26 - Pubblicità del Regolamento

Art. 27 - Norme di rinvio

Art. 28 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza installati e attivati nel territorio del Comune di Rovigo e garantisce che esso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, nel rispetto della dignità delle persone fisiche coinvolte nel trattamento.

In particolare, il presente Regolamento:

- definisce le caratteristiche, le finalità perseguite e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
- disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di tale sistema.

In conformità con le finalità perseguite di cui al presente Regolamento, possono essere oggetto del sistema di videosorveglianza comunale:

- le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico;
- le aree su cui si applica la normativa relativa alla circolazione stradale e pedonale;
- le aree di pertinenza e/o nelle immediate adiacenze di manufatti e di fabbricati di proprietà comunale compresi gli ambienti in prossimità delle scuole e delle sedi istituzionali.

Il sistema di sorveglianza a distanza consente riprese di video o foto ed è costituito da:

- impianti di videosorveglianza e fototrappole fissi e mobili, posizionabili in aree del territorio dell'Ente, installabili anche su edifici pubblici o privati (previa autorizzazione) oppure montati

su veicoli di servizio;

- sistemi elettronici di rilevazione anche automatizzata delle violazioni al codice della strada, mediante rilevazione della targa dei veicoli in transito, che ai fini della sicurezza urbana devono rispettare quanto previsto dalle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel provvedimento del 8 aprile 2010 al paragrafo 5.3, dal Regolamento UE 2016/679 e dalle Linee Guida del Comitato Europeo dei Garanti (EDPB) n. 3/2019, nonché dalla specifica normativa di settore vigente in materia di circolazione e di sicurezza stradale (D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii.);
- bodycam, dashcam e altri dispositivi di ripresa di immagini, nell'ambito del territorio urbano ed extraurbano di competenza dell'Ente locale comunale.

Il sistema di videosorveglianza è collegato alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale e, per ragioni di servizio, può essere collegato a postazioni utilizzate da operatori della Polizia Locale autorizzati al trattamento ed è gestito dal Responsabile della gestione tecnica degli impianti nominato a norma dell'articolo 8 del presente Regolamento.

L'individuazione delle aree da sottoporre a controllo mediante sistema di videosorveglianza compete alla Giunta Comunale.

Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza sono considerate le aree e/o i luoghi soggetti a concreti pericoli o potenziale pregiudizio o per i quali ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Per l'individuazione dei siti oggetto di videosorveglianza ed eventuali successive forme di integrazione del presente sistema, l'Amministrazione Comunale potrà avviare un tavolo di confronto preventivo con le Autorità Sovracomunali e/o Organi di Polizia specificatamente preposti al controllo del territorio nel rispetto delle finalità di cui al presente Regolamento.

Il Comune inoltre promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'Amministrazione Comunale può pertanto consentire il collegamento all'impianto di videosorveglianza comunale mediante un utilizzo condiviso con le Forze di Polizia, ai sensi delle linee guida di cui alla Conferenza Stato-Città del 26.7.2018, con apposito "Patto per la Sicurezza Urbana" tra il Sindaco *pro-tempore* del Comune di Rovigo ed il Prefetto e attuato con "Protocollo operativo interforze" che regolamenti l'uso della videosorveglianza da parte delle diverse Forze di Polizia nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento. In particolare, il Protocollo dovrà prevedere la possibilità di effettuare le operazioni di trattamento di dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza solo per i soggetti con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 Cod. Proc. Pen., prevedendo altresì l'assegnazione di credenziali di autenticazione individuali. Il Protocollo dovrà altresì stabilire almeno le caratteristiche generali del sistema, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati

del sistema e ogni altro connesso adempimento.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) **“Dato personale”**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. L’immagine che riprende una persona consentendo di identificarla anche in via indiretta è un dato personale;
- b) **“Trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la limitazione, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza;
- c) **“Impianto di videosorveglianza”**, ogni impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere e/o fotocamere, in grado di riprendere, registrare immagini, suoni e scattare fotografie, utilizzato per le finalità indicate all’art. 3 del presente Regolamento;
- d) **“Banca dati”**, il complesso dei dati personali acquisiti e trattati esclusivamente mediante riprese video o scatti fotografici che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata e gli eventuali mezzi di trasporto;
- e) **“Titolare del Trattamento”**, il Comune di Rovigo, nella persona del legale rappresentante, il Sindaco *pro-tempore*, a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il Sindaco può delegare le relative funzioni a Dirigente in possesso di adeguate competenze;
- f) **“Responsabile del Trattamento”**, ex art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile della gestione tecnica degli impianti, se esterno, è nominato Responsabile del Trattamento;
- g) **“Designato al trattamento”**, la persona fisica che agisce sotto la responsabilità e nell’ambito organizzativo individuato dal Titolare. Al designato, come disposto dal D.Lgs. n. 101/2018 all’art. 2 *quaterdecies* par. 1, sono attribuiti specifici compiti e specifiche funzioni, principalmente dirigenziali, connesse al trattamento di dati personali;
- h) **«Addetto/autorizzato al trattamento»**, la persona fisica che abbia accesso a dati personali e che

agisca sotto l'autorità del Titolare o del dirigente designato. L'addetto/autorizzato svolge principalmente le funzioni operative singolarmente individuate dal dirigente designato;

- i) **“Amministratore di sistema”** la persona fisica incaricata di garantire l'efficienza tecnica del sistema di videosorveglianza;
- j) **“Interessato”**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati;
- k) **“Terzo”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia l'Interessato, il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento o le persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- l) **“Comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) **“Diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) **“Dato anonimo”**, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) **“Sala di monitoraggio - Centrale operativa”**, il/i luogo/i ove sono installate le workstation;
- p) **“Impianto centralizzato”** l'apparecchiatura ad uso esclusivo del sistema di videosorveglianza, ove vengono registrate le immagini ricevute dalle singole unità di ripresa;
- q) **“Workstation”**, la postazione collegata all'impianto di videosorveglianza specifica per la visualizzazione delle immagini in tempo reale, nonché per l'eventuale estrapolazione di immagini registrate;
- r) **“Unità di ripresa”**, la singola apparecchiatura (telecamera);
- s) **“Limitazione”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- t) **“Cancellazione”**: eliminazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici;
- u) **“Distruzione”**: attività di eliminazione definitiva dei dati.

Art. 3. Finalità

Il Comune di Rovigo impiega il sistema di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro comportamenti e attività illecite nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per la tutela della comunità locale.

Il sistema di videosorveglianza del Comune di Rovigo, anche mediante il sistema di letture targhe OCR, è finalizzato prioritariamente:

- a) alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla quiete pubblica e alla civile convivenza;

- b) alla prevenzione e contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità anche di tipo predatorio, commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini (in particolare dei minori e degli anziani garantendo loro un più elevato grado di sicurezza in particolari aree della città) nell'ambito del più ampio concetto di sicurezza urbana di cui all'art. 4 del D. L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48. Resta inteso che, nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trovano applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs. 51/2018 che attua la Direttiva UE 2016/680;
- c) allo svolgimento di controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana e negli altri Regolamenti comunali in genere e nelle ordinanze del Sindaco allorquando per dette fattispecie non risulti possibile o efficace il ricorso ad altri strumenti di controllo alternativi;
- d) alla prevenzione e repressione di ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, derivante dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiale e di sostanze pericolose o di abbandono e sversamento abusivo di rifiuti sul luogo pubblico anche legato a fenomeni di degrado e inquinamento generale dell'ambiente, qualora siano risultati inefficaci o inattuabili altre misure;
- e) alla tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente o in gestione allo stesso e attività di vigilanza sull'integrità, conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato e del verde pubblico per prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento e furti;
- f) alla rilevazione di comportamenti dei conducenti alla guida dei veicoli in violazione alle norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada e all'accertamento delle relative infrazioni e/o sanzioni connesse mediante strumenti di rilevamento idonei alla lettura OCR delle targhe (con o senza telecamere di contesto come supporto), eventualmente in grado di trasformare le targhe in una stringa alfa numerica, secondo le specifiche disposizioni tecniche stabilite dal Codice della Strada;
- g) al monitoraggio del traffico cittadino e dei relativi flussi, con dati anonimi, anche al fine di razionalizzare l'azione delle pattuglie di Polizia Locale sul territorio, di individuare possibili potenziali anomalie o interruzioni della circolazione veicolare e pedonale e di attuare eventuali deviazioni del traffico in caso di necessità nonché anche per la predisposizione dei piani comunali del traffico.
- h) alla ricostruzione della dinamica di eventi infortunistici dannosi riconducibili ad incidenti stradali;

i) al supporto alle operazioni di Protezione civile.

L'impianto di videosorveglianza, in virtù dell'art. 4 della legge 20 Maggio 1970, n. 300 "*Statuto dei Lavoratori*", non potrà essere utilizzato come strumento di controllo sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale e, comunque, di diversi datori di lavoro pubblici e privati, salvi i casi e con le modalità previste dalla normativa.

Art. 4 Principi applicabili al trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività di videosorveglianza operata dal Comune di Rovigo, garantisce la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone durante il loro passaggio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla tutela dell'identità personale.

Il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è fondato sul rispetto dei principi generali di liceità, finalità, limitazione, pertinenza e proporzionalità sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 3 del D. Lgs. n. 51/2018 qualora il trattamento sia effettuato nell'ambito dell'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza è effettuato dall'Ente esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, con esclusione del trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante dati anonimi. Gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili.

In attuazione del principio di limitazione, pertinenza e proporzionalità, il sistema di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo il trattamento di dati personali ed identificativi. La modalità di ripresa delle telecamere prevede esclusivamente il trattamento dei dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite attraverso la registrazione delle sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Il trattamento dei dati personali essendo svolto per funzioni istituzionali non necessita del consenso degli interessati.

CAPO II SOGGETTI

Art. 5 Titolare del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è il Comune di Rovigo, in persona del Sindaco quale legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente ad ogni effetto di legge.

Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di cui al comma precedente:

- a) determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- b) allorquando sussistano i presupposti di cui all'art. 11, sentito il DPO, effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali 'DPIA' (*Data Protection Impact Assessment*), ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento UE n. 2016/679;
- c) valuta e adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- e) nomina con decreto il Designato al trattamento dei dati personali, gli autorizzati ed i Responsabili esterni del trattamento, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- f) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
- g) nello svolgimento delle attività pertinenti si avvale del supporto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) ed effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 Designato al trattamento dei dati personali

Il Comandante/Dirigente della Polizia Locale in servizio, o eventuale suo delegato, è nominato quale Designato al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

La nomina è effettuata con decreto del Sindaco nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679, nonché del D. Lgs. 51/2018 e dell'art. 2 quaterdecies del D. Lgs. 101/2018.

Nello svolgimento del trattamento dei dati, il Comandante/Dirigente della Polizia Locale in servizio, o eventuale suo delegato, osserva le istruzioni impartite dal Titolare ed assume tutti gli atti e le disposizioni necessarie al fine di rendere operative le disposizioni riportate nel presente Regolamento. Il Titolare vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni e di quanto disposto dal Regolamento anche per mezzo di verifiche periodiche.

Compete altresì al Comandante/Dirigente Designato – o ad altro operatore da questi delegato,

sentito il Responsabile della gestione tecnica di cui all'art. 8:

- segnalare alla Giunta Comunale la necessità di attivazione di nuovi siti di posizionamento per la videosorveglianza e/o le modifiche da apportare alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo o alle esigenze di manutenzione degli impianti già installati;
- cooperare e fornire all'Amministrazione Comunale ogni adeguato e utile supporto nel caso di emergente esigenza istruttoria o parere tecnico.

Art. 7 Autorizzati al trattamento dei dati personali

Il Titolare o il Comandante/Dirigente Designato, o eventuale suo delegato, nomina con specifico atto gli Autorizzati al trattamento dei dati personali individuando altresì diversi livelli di accesso in coerenza con le specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.

Gli Autorizzati sono nominati tra gli operatori di Polizia Locale aventi qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comune di Rovigo che per stato di servizio, specifiche attitudini, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Gli Autorizzati possono essere nominati anche tra il personale appartenente all'ufficio Sistemi Informativi del Comune e/o appartenente ai soggetti eventualmente incaricati per la manutenzione e/o assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza.

Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal dirigente designato.

Art. 8 Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza

Compete all'Amministrazione Comunale, quale Titolare del trattamento, individuare il soggetto responsabile della gestione tecnica e della manutenzione degli impianti, anche esterno all'Amministrazione, che deve assicurare, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: effettuazione di sopralluoghi preventivi sui siti, verifica della corretta posa in opera e installazione, collaudo degli impianti, attivazione e complessiva gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, dei software/hardware informatici, dei server di gestione e dei monitor, nonché assicurare il servizio di manutenzione e/o conservazione ed adeguamento dei medesimi impianti, del sistema per la lettura delle targhe e della Centrale operativa di videosorveglianza presso il Comando di Polizia Locale. Detto soggetto, se esterno all'Amministrazione, è nominato dal Titolare o dal Dirigente designato, Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art 28 Regolamento Europeo 2016/679.

Nel provvedimento di nomina sono analiticamente specificati i compiti affidati al Responsabile del Trattamento.

Il Responsabile (esterno), per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1, in assenza di una o

più professionalità interne dotate di adeguata specializzazione, potrà avvalersi di altra Società o Ditta specializzata in qualità di Sub-Responsabile previa autorizzazione del Titolare o Dirigente designato.

Il Responsabile è tenuto a fornire al Titolare l'elenco degli autorizzati al trattamento dei dati e degli Amministratori di sistema nominati e a tenerlo costantemente aggiornato.

Il trattamento è effettuato attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare o Dirigente designato, che vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni anche tramite verifiche periodiche.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, a titolo esemplificativo:

- a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'eventuale accesso ai dati;
- b) nomina gli autorizzati al trattamento dei dati personali e gli amministratori di sistema;
- c) cura ogni aspetto utile per il coordinamento delle modalità di registrazione e conservazione delle immagini;
- d) collabora con il Titolare per ogni esigenza connessa al trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza.

Art. 9 Contitolari

In caso di svolgimento del servizio di Polizia Locale in forma associata, gli Enti Locali coinvolti sono considerati "Contitolari" del trattamento secondo il combinato disposto dell'articolo 4, par. 1, n. 7 e dell'articolo 26, par. 1, del Regolamento Ue 2016/679 ai sensi del quale, allorché due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento. L'Ente Locale in cui vengono conservati e/o raccolti e/o comunque trattati i dati rilevati è nominato e opera come Capofila. I Contitolari determinano in modo trasparente, mediante accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, specialmente in riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato ed alle rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.

CAPO III

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 10 Caratteristiche del sistema di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza comunale di cui al presente Regolamento consente riprese video a

colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, ovvero in bianco e nero, e prevede che le telecamere possono essere dotate di zoom digitale e/o ottico. Le telecamere digitali sono collegate all'impianto centralizzato per la registrazione delle immagini tramite rete informatica e possono essere di tipo fisso (con inquadratura che non varia) oppure di tipo brandeggiabile (con inquadratura variabile). La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite secondo le indicazioni del Titolare del Trattamento e del Comandante/Dirigente della Polizia Locale, se necessario in accordo con le autorità di Pubblica Sicurezza.

Il sistema di videosorveglianza potrebbe prevedere l'utilizzo di sistemi intelligenti che non si limitino a riprendere e registrare le immagini, ma siano in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli in alert ed eventualmente registrarli momentaneamente, in osservanza dei principi e delle regole procedurali prescritte in materia. In particolare, prima dell'installazione di tali sistemi, andranno attentamente valutati i principi di proporzionalità e di minimizzazione, e andrà effettuata una valutazione d'impatto (DPIA).

Le telecamere sono ordinariamente in funzione 24 ore su 24, per tutti i giorni della settimana, salvo successive diverse disposizioni attuative della Giunta Comunale, in coerenza con le finalità del presente Regolamento.

Il sistema di videosorveglianza è integrato con strumenti di rilevamento dei veicoli in transito, a funzionamento completamente automatico, idonei alla lettura targhe OCR (con o senza telecamere di contesto come supporto) e muniti di software in grado di verificare in tempo reale i dati per la tutela della sicurezza della circolazione stradale e degli utenti della strada, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria comunale, lungo la rete viaria medesima ovvero a presidio degli accessi a zone a traffico regolamentato o pedonali o di particolare interesse. L'individuazione dei siti in cui collocare di volta in volta, secondo necessità, tali strumenti di rilevamento, compete alla Giunta Comunale con deliberazione, sentito preventivamente il Comandante/Dirigente designato.

Al fine di garantire il miglior perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Comune si avvale della facoltà di concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sia con enti pubblici che con soggetti privati secondo le disposizioni di cui al DL 20 febbraio 2017 n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48.

Art. 11 Valutazione di impatto sulla protezione dati

In conformità a quanto disposto all'art. 35, comma 3, lett. c), Regolamento UE 2016/679, il Titolare procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali nei seguenti casi:

- a) qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico;

- b) qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Nello svolgimento della valutazione di impatto ci si atterrà agli aggiornamenti e ai chiarimenti applicativi forniti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sebbene successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 Centrale Operativa

La Centrale Operativa, in ragione della disponibilità degli spazi e delle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza stesso, è collocata presso il Comando della Polizia Locale in apposito ed idoneo locale dotato di adeguate misure per la prevenzione di accessi non autorizzati, non accessibile al pubblico.

L'accesso alla Centrale Operativa è consentito solamente al Titolare, al Comandante/Dirigente Designato ed agli Autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 7 e al personale appartenente alle Forze di Polizia nell'espletamento delle proprie funzioni.

L'accesso senza operare sul sistema e senza facoltà di visionare le immagini è inoltre consentito, previa autorizzazione da parte del Dirigente/Designato o suo delegato e conformemente alle istruzioni da questo impartite, alle persone incaricate dei servizi di manutenzione e di pulizia dei locali della sala Operativa (tecnici comunali manutentori, addetti alle pulizie, ecc.), che devono essere nominativamente individuate mediante comunicazione scritta inviata al designato.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate devono essere autorizzati per iscritto dal designato o suo delegato. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

È comunque vietato alle persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa, come dai commi 3 e 4, stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento presidiato della stessa onde evitare che possano, anche accidentalmente, accedere alla visione delle immagini. Il Comandante/Dirigente Designato – o suo delegato - impartisce idonee istruzioni.

I segnali video delle unità di ripresa/telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza sono trasmessi all'impianto centralizzato a cui accedono le workstation della Centrale operativa nonché alle postazioni utilizzate da operatori della Polizia Locale autorizzati al trattamento. In questa sede, le immagini sono visualizzate su monitor e conservate su apposito server o spazio informatico dedicato presso il Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di

videosorveglianza. I monitor sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee e/o non autorizzate e/o dall'esterno. Presso la Centrale Operativa è possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere, ingrandirle e se consentito brandeggiare (in orizzontale e verticale) e altre operazioni tecniche-informatiche come consentite dal sistema in uso. In caso di necessità ed urgenza, l'accesso può avvenire anche ricorrendo a terminali mobili, debitamente configurati anche con riferimento al profilo della sicurezza della trasmissione, su reti informatiche dedicate e non liberamente accessibili.

Il sistema di videosorveglianza prevede l'impiego della funzione di videoregistrazione. Tale sistema si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento oggetto di attenzione.

Art. 13 Misure di sicurezza

L'accesso alla visione delle immagini per effettuare operazioni di trattamento è svolto solo per i fini di cui al presente Regolamento attraverso strumenti informatici ed è consentito al Titolare, al Dirigente Designato, al Responsabile del trattamento dei dati personali o suo delegato, nonché ai soggetti formalmente autorizzati per le finalità di cui al presente Regolamento.

I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sono custoditi in maniera protetta presso l'impianto centralizzato e/o presso le postazioni presenti nella Centrale operativa e presso le postazioni utilizzate da operatori della Polizia Locale autorizzati al trattamento.

Ai singoli operatori autorizzati all'accesso alle immagini e/o comunque incaricati del trattamento dei dati, devono essere assegnate credenziali personali di autenticazione e prerogative di accesso anche differenziate distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini da coloro che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (ad esempio estrarre, copiare, conservare, limitare, comunicare) al fine di poter attribuire adeguata tutela e riconoscere precise responsabilità circa il trattamento delle immagini e dei dati. Ciascuno è responsabile della custodia, conservazione e riservatezza delle proprie credenziali.

L'utilizzo del sistema di videosorveglianza per la visione delle immagini e la gestione dei relativi dati aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, è riservata a soggetti aventi qualifica, anche per nomina ausiliaria, di Polizia Giudiziaria.

Il sistema deve assicurare che:

- a) ogni accesso avvenga attraverso un log di sistema, che consenta di identificare chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. La conservazione dei "log" di accesso avrà la durata di anni uno;

- b) le credenziali del soggetto siano disattivate in caso di perdita della qualità che consente l'accesso al sistema;
- c) periodicamente, ogni qualvolta necessario e, comunque, almeno ogni 6 mesi, sia verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione alla luce delle indicazioni ricevute dal Comandante/Dirigente Designato.

Presso i locali della Centrale Operativa è conservato il registro degli accessi alla visione delle immagini e riprese da parte di personale appartenente alle Forze di Polizia nel quale sono annotati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del soggetto autorizzato;
- i dati e la motivazione per i quali è avvenuto l'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'autorizzato;
- la sottoscrizione dell'autorizzato.

Restano ferme le sanzioni previste e conseguenti all'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy.

Art. 14 Modalità di trattamento dei dati personali

I dati raccolti attraverso le riprese video effettuate dalle telecamere installate sul territorio comunale dovranno essere trattati in modo lecito e protetti da adeguate misure di sicurezza, che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'uso e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza avviene mediante l'osservazione del flusso dei dati trasmesso alla Centrale Operativa e la visione delle immagini, di norma in sincronia con la ripresa in determinate fasce orarie giornaliere.

Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica dei soggetti e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di contestuali e/o susseguenti operazioni di dettaglio ed identificazione per esigenze inerenti alla sicurezza pubblica, alla prevenzione e alla repressione di reati, o all'accertamento di sanzioni amministrative nei casi consentiti.

È consentito l'uso del brandeggio ovvero dello zoom della telecamera, per quanto possibile in relazione allo stato di perfezionamento della tecnologia usata, da parte dell'operatore preposto, di norma nei seguenti casi:

- per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
- in caso di comunicazione istituzionale e/o di soggetti qualificati, anche verbale o

segnalazione anche telefonica o per le vie brevi dei medesimi soggetti, per situazioni di illecito o di pericolo in fase attiva di svolgimento, che necessitano di essere verificate nell'immediatezza;

- nel supporto tecnico-logistico ad operazioni istituzionali condotte, anche con presenza di personale dipendente sul luogo degli eventi.

Ai sensi del presente Regolamento e delle disposizioni di legge, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità istituzionali e unicamente dai soggetti autorizzati alla visione e estrazione delle immagini.

L'estrapolazione e la duplicazione delle immagini, nei casi consentiti, devono sempre risultare da una specifica traccia informatica, oltre che essere attestata con annotazione scritta nell'apposito registro.

Per gli operatori addetti è vietato cancellare o modificare le videoriprese, creare salvataggi o duplicare dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite del sistema di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione del Titolare e/o Dirigente/Designato.

Art. 15 Conservazione dei dati personali

In relazione alle attività di videosorveglianza e rilevazione targhe, a mezzo di impianti fissi o mobili, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana o più in generale alle altre finalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento, il termine massimo di durata della conservazione dei dati personali registrati è limitato ai sette (7) giorni successivi alla registrazione. Decorso il periodo di conservazione, i dati registrati sono cancellati e resi inutilizzabili anche mediante sovra registrazione.

In caso di rilevazione di eventuali infrazioni, le relative immagini estratte sono conservate per il periodo strettamente necessario a concludere il procedimento sanzionatorio e l'eventuale contenzioso.

È ammessa la conservazione dei dati personali per un tempo superiore a quello indicato in caso di indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, da organi di Polizia o di Polizia Locale, limitatamente al tempo strettamente necessario alla definizione e/o conclusione dei procedimenti in essere.

Nel caso in cui si renda necessaria la conservazione dei dati e delle immagini di interesse, è necessario procedere alla loro registrazione su workstation protetta da password o su supporti portabili (DVD, USB, hard disk) criptati e custoditi, per il tempo strettamente necessario in relazione alla durata della necessità di conservazione in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dai soggetti espressamente autorizzati, ubicato all'interno del Comando di Polizia Locale Centrale.

L'accesso, l'estrazione e la memorizzazione delle immagini raccolte, per l'espletamento delle relative indagini, sono consentiti agli operatori con funzioni istituzionali di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza o ai soggetti a cui tale qualificazione è stata conferita anche in via ausiliaria, agli organi di Polizia o di Polizia Locale.

Fuori delle ipotesi espressamente previste, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente a quello consentito è subordinata ad una valutazione di impatto sullo specifico trattamento effettuato ai sensi degli artt. 35 e ss. Regolamento UE 2016/679.

In caso di eccessiva usura o per altre oggettive ragioni è consentita la sostituzione del supporto sul quale avviene la registrazione dei dati. In tale caso sarà necessario:

- procedere alla sostituzione del supporto indicato;
- distruggere e rendere inutilizzabile il supporto così da rendere irrecuperabili i dati in esso presenti;
- annotare le relative operazioni conservandole in allegato in apposito registro.

Articolo 16 - Cessazione del trattamento dei dati personali

In caso di cessazione dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, per qualsiasi causa, i dati personali detenuti devono essere distrutti, oppure conservati per un tempo limitato in relazione ai fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato, ovvero ceduti ad altro soggetto pubblico, purché destinati ad un trattamento compatibile e coerente con gli scopi per i quali sono stati raccolti, nei limiti di conservazione imposti o consentiti dalla legge o dalle Autorità di controllo.

Sono fatte salve le esigenze di conservazione temporanea connesse ad indagini e/o accertamenti e/o procedimenti in corso, ad opera dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.

Art. 17 Comunicazione e Diffusione

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Rovigo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal designato e che operano sotto la loro diretta autorità.

È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione dei dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa a sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 18 – Utilizzo di particolari sistemi mobili

Telecamere modulari (foto trappole)

- sul territorio comunale possono essere posizionate telecamere modulari (fototrappole) progettate per l'uso all'aperto resistenti agli agenti atmosferici e dotate di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse, per le finalità di cui al presente Regolamento e per un successivo conforme utilizzo. È prevista la previa collocazione della adeguata cartellonistica per l'informativa agli utenti o occasionali frequentatori di dette aree, qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 196/2003 (aggiornato al D. Lgs. n. 101/2018) o necessità di indagine previste dal Decreto Legislativo 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione;
- compete alla Giunta individuare le zone del territorio comunale nelle quali posizionare, secondo le necessità, le foto-trappole; in particolare, devono essere localizzate in siti considerati critici e di particolare interesse, ai fini ad esempio, della tutela del territorio e del decoro urbano, per prevenire e reprimere illeciti ambientali e illeciti amministrativi e/o penali derivanti dalle violazioni alle disposizioni di Legge e di Regolamento, qualora non risulti possibile o sia risultato non adeguato il ricorso a strumenti e/o sistemi di controllo alternativi;
- il trattamento dei dati personali è consentito solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di autorizzazione ovvero credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici della "fototrappola".

Body Cam e Dash Cam

- Le Body Cam sono micro camere portatili posizionate sulle divise degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che gli operatori possono attivare (e disattivare), esclusivamente nei casi previsti dallo specifico disciplinare tecnico di cui alla lettera e), mediante pressione di un tasto posto sull'apparecchio stesso;
- Al termine di ogni turno gli agenti scaricano le immagini video riprese con le Body Cam dandone atto in apposito verbale e svuotano completamente il dispositivo. Le immagini scaricate vengono successivamente cancellate, fatta eccezione per i casi in cui sono ritenute utili ai fini di polizia giudiziaria o amministrativa. Le immagini video devono essere salvate su supporto informatico non trascrivibile e conservate nel rispetto delle indicazioni e secondo le finalità indicate nel presente Regolamento;
- I veicoli di servizio in uso alla Polizia Locale possono utilizzare il dispositivo elettronico di Dash Cam (telecamera da cruscotto), applicato normalmente sul parabrezza o sullo

specchietto retrovisore, per registrare gli eventi che accadono all'esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto;

- L'utilizzo di "Body Cam" e "Dash Cam" avviene in conformità alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha ricondotto il trattamento effettuato da tali dispositivi nell'ambito del Decreto Legislativo 51/2018, trattandosi di *"dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria"*;
- Il Comandante/Dirigente del Corpo di Polizia Locale cura la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da approvare con deliberazione della Giunta Comunale e da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, contenente, in particolare:
 - i casi in cui è prevista l'attivazione delle BodyCam e delle Dash Cam;
 - i soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione;
 - le eventuali misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un corretto e legittimo

utilizzo di detti dispositivi.

Art. 19 Accertamento di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Nello svolgimento delle attività di indagini e nella ricostruzione degli incidenti stradali possono essere utilizzate le riprese dell'impianto di videosorveglianza.

Nei casi di attività svolta dalla Polizia Locale questa provvede direttamente all'acquisizione dei filmati disponibili attinenti all'evento di interesse mentre nei casi trattati da altri organi di Polizia o disposti dall'Autorità Giudiziaria questi devono farne richiesta scritta motivata firmata dal responsabile del reparto ed indirizzata al soggetto designato. Tali richieste, per essere validamente processate, devono necessariamente pervenire entro il termine massimo di conservazione di cui all'art. 15.

I cittadini non hanno diritto di ricevere direttamente copia delle immagini rilevate dal sistema di videosorveglianza. In presenza di un fatto di reato l'interessato può, entro il termine di 48 ore, richiedere il salvataggio delle immagini in attesa che l'organo di Polizia, cui verrà proposta la denuncia querela, faccia apposita richiesta. Ai sensi dell'articolo 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta avvenga in qualità di difensori nominati.

Art. 20 Edifici scolastici

Presso gli edifici scolastici o in loro prossimità possono essere eventualmente installati ed attivati impianti con direzione di riprese verso il perimetro esterno nel rispetto delle finalità del presente

regolamento e della normativa in vigore in materia, garantendo in ogni caso il diritto dello studente alla riservatezza.

Art. 21 Deposito dei rifiuti

In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza (comprese le fototrappole) è consentito per lo svolgimento delle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e/o di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

CAPO V – DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 22– Informativa

Il Comune di Rovigo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, dal D. Lgs. 18/05/2018 n. 51 nonché dalle Linee guida EDPB n. 3/2019, rende noto agli interessati che una zona è videosorvegliata, mediante affissione di cartelli che forniscono forme semplificate di informativa in conformità alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati e dalla vigente normativa in materia di videosorveglianza. L'informativa è dovuta anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive), mentre non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

La segnaletica con l'informativa deve essere installata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il cartello con l'informativa:

- a) deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b) deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale;
- c) può inglobare un simbolo o pittogramma di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche

registrate.

Nel caso in cui vengano utilizzati strumenti mobili potrà essere apposto momentaneo cartello informativo.

I conducenti dei veicoli che transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevamento automatico di violazioni al Codice della Strada devono essere informati della presenza di strumenti atti al rilevamento di immagini.

Il testo dell'informativa completa di cui al presente Regolamento è disponibile sul sito web del Comune di Rovigo.

Il Comune valuta ogni iniziativa idonea per attivare una efficace campagna di informazione alla cittadinanza e all'utenza.

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 - Tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalle norme in materia e in particolare dagli artt. 100 e seguenti del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento di reati o esecuzione di sanzioni penali. e agli artt. 4-6 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24 - Diritto al risarcimento per danni derivanti dal trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per intero dall'art. 82 del Regolamento (UE) 679/2016 e dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Modifiche regolamentari e aggiornamento elenco impianti

Nel caso di intervenute modifiche normative o regolamentari in materia di videosorveglianza e trattamento dei dati personali, il presente Regolamento si aggiorna senza necessità di espressa modifica.

Compete alla Giunta Comunale l'eventuale assunzione dei provvedimenti attuativi e le decisioni relative all'implementazione degli apparati.

Art. 26 Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rovigo nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 27 Norme di rinvio

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a:

- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla *"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"* (Regolamento generale sulla protezione dei dati o *GPDR*);
- Direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla *"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*;
- D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, che modifica e integra il D.Lgs. 196/2003 Codice nazionale sulla *privacy*";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, inerente l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
- D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 di *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*;

- D.lgs. 267/2000 “*Testo Unico Enti Locali*”;
- L. 7 marzo 1986. n. 65 “*Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Locale*”;
- L. della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 24 “*Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza*”;
- L. 23 aprile 2009, n.38 recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”;
- D.P.R. 22 giugno 1999, n. 127, “*Regolamento recante norme per l'autorizzazione e all'installazione di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato*”;
- D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- Delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010;
- Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza Unificata il 24.1.2018;
- Linee Guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), adottato il 10 giugno 2019.

Vengono inoltre osservati le circolari e le direttive ministeriali in materia.

Si richiamano, per quanto necessario a fini di integrazione e completezza di ruoli, compiti e responsabilità, le disposizioni contenute nel “Regolamento interno sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 78 del 23.05.2019.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.

* * * * *